

Cefop in a.s.

Avviso ai Lavoratori

mediante pubblicazione sul sito dell'Ente

in ottemperanza al Verbale di Accordo Sindacale del 07/12/2012

Dichiarazioni di libera disponibilità individuale

In ottemperanza alle previsioni del Verbale di Accordo Sindacale del 07/12/2012, a conclusione della procedura di cui alla legge n.223/91, si avvisano i Lavoratori che, su libera ed individuale volontà, potranno far pervenire entro il termine perentorio del 14 dicembre 2012, esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo **risorseumane@cefop.eu**, la propria disponibilità in merito alle seguenti due scelte:

1) "Fondo di solidarietà".

L'Accordo del 07/12/2012 prevede che ciascun lavoratore, ove lo ritenga per se, potrà far pervenire la propria dichiarazione di responsabilità (nel messaggio di posta elettronica dovrà scrivere: *"Il sottoscritto _____ dichiara la propria volontà di partecipare alla costituzione del "Fondo di solidarietà" per il personale fuoriuscito dal "Cefop in a.s.", secondo le previsioni del Verbale di Accordo Sindacale del 07/12/2012"*).

Con tale dichiarazione il lavoratore ordina al "Cefop in a.s." di destinare il 15% del proprio trattamento lordo mensile (retribuzione contrattuale mensile) al "Fondo di solidarietà", il cui ammontare è destinato nella sua interezza esclusivamente a beneficio del personale fuoriuscito a seguito della procedura ai sensi della legge n.223/91.

L'obbligo di destinazione della propria quota di retribuzione durerà a decorrere dal mese in cui verranno effettuate le comunicazioni di recesso, fino al termine del periodo di amministrazione straordinaria.

Un'apposita commissione paritetica (tra figure indicate dall'Ente e dalle OO.SS.) vigilerà sulla corretta liquidazione delle somme del fondo a favore del personale fuoriuscito.

Le somme del fondo verranno erogate ai legittimi beneficiari a decorrere dall'esaurimento del trattamento individuale dell'ASPI.

In ogni caso l'erogazione delle somme del fondo non potrà eccedere il periodo di liquidazione dell'Ente, che farà seguito all'amministrazione straordinaria.

Si precisa che le somme del fondo sono da considerarsi aggiuntive di ogni e qualsiasi trattamento di sostegno al reddito a favore del personale fuoriuscito.

La dichiarazione di responsabilità di cui infra, a favore del "Fondo di solidarietà", non attribuisce alcun punteggio ai fini della selezione del personale con riferimento alla legge n.223/91.

La scelta individuale dei lavoratori di partecipare alla costituzione del "Fondo di solidarietà" a favore del personale fuoriuscito, a maggior sostegno del reddito di quest'ultimo, non produce alcun effetto economico nei confronti

dell'Ente, atteso che quest'ultimo rimane assolutamente estraneo alle movimentazioni del fondo; e tale scelta non produce altresì alcuna forma di risparmio per l'Ente, che continua a riconoscere nella sua interezza il trattamento retributivo dovuto al lavoratore, che ha effettuato la scelta di destinare una quota (il 15%) della propria retribuzione.

2) "Disponibilità alla flessibilità di sede".

L'Accordo del 07/12/2012 prevede che ciascun lavoratore, ove lo ritenga per se, potrà far pervenire la propria dichiarazione di responsabilità (nel messaggio di posta elettronica dovrà scrivere: *"Il sottoscritto _____ dichiara la propria piena disponibilità ad effettuare la prestazione lavorativa in ambito regionale, in deroga alle limitazioni del CCNL, secondo le previsioni del Verbale di Accordo Sindacale del 07/12/2012"*).

Con tale dichiarazione il lavoratore si rende definitivamente disponibile, ove ricorrano i presupposti tecnico-produttivi ed organizzativi, ad effettuare la propria prestazione lavorativa in una delle sedi regionali in cui opera il "Cefop in a.s."

La dichiarazione attribuisce il punteggio di 2,00: tale punteggio, per esplicita previsione dell'Accordo Sindacale del 07/12/2012, rimane "sospeso"; ovvero si procederà come segue:

- ✓ i lavoratori, che rilasciano tale dichiarazione di disponibilità, costituiscono un apposito elenco;
- ✓ una volta esaurita la procedura di selezione del personale, ai sensi e per gli effetti della legge n.223/91, qualora rimangano scoperte alcune posizioni lavorative,
- ✓ in base al punteggio, che l'elenco attribuisce al personale interessato, potranno essere individuati lavoratori altrimenti destinati a fuoriuscire dall'Ente, in relazione alla selezione effettuata per applicazione dei criteri in ottemperanza alla procedura ai sensi della legge n.223/91.

Si avvisano infine i Lavoratori che, per le finalità di applicazione del criterio di selezione basato sul "carico familiare", che prevede la seguente attribuzione di punteggio:

- ✓ 0,50, per coniuge a carico;
- ✓ 0,25, per ciascun figlio a carico al 50%;
- ✓ 0,50, per ciascun figlio a carico al 100%;

come da verbale di Accordo Sindacale del 07/12/2012, potranno far pervenire, entro il termine perentorio del 14 dicembre 2012, una dichiarazione che serva a rettificare, ove ritenuto, il carico familiare in precedenza comunicato all'Ente, e che si ritiene di dover correggere e/o aggiornare, per evitare un'attribuzione erronea di punteggio per tale criterio di selezione.

Tanto la mancata comunicazione di cui infra, a rettifica della situazione ad oggi conosciuta dall'Ente, per dichiarazioni precedentemente rilasciate, tanto il rilascio

di nuova dichiarazione di responsabilità ad ogni effetto di legge a rettifica/aggiornamento di quella esistente, escludono qualsiasi responsabilità a carico dell'Ente, per incolpevole, quanto eventuale, erronea attribuzione di punteggio, per "carico familiare", difforme dalla situazione reale riferibile al lavoratore, per difetto di responsabilità dello stesso a comunicare la corretta informazione della situazione reale e veritiera.

Addì, 10/12/2012.

I Commissari Straordinari